

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEI CITTADINI STRANIERI

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento della Consulta Comunale dei cittadini stranieri composta da rappresentanti eletti dai cittadini stranieri residenti ad Abano Terme secondo le modalità e i tempi qui di seguito precisati.

Articolo 2 - Funzioni e composizione

2.1 La Consulta si inserisce nel quadro complessivo delle Istituzioni comunali e, quale organo di collegamento tra le comunità dei cittadini stranieri residenti e l'Amministrazione Comunale, svolge le seguenti funzioni generali:

- di proposta all'Amministrazione Comunale su temi sentiti e di particolare importanza (lavoro, casa, sanità, sicurezza pubblica, accrescimento dei figli, scuola, ecc.);
- di consultazione su tematiche e iniziative legate alla promozione dell'integrazione tra persone di cultura, religione e stili di vita diversi (civile convivenza, libertà di culto, conoscenza della lingua italiana, ecc.);
- di programmazione di iniziative condivise in grado di promuovere la costruzione di relazioni positive con la cittadinanza residente.
- di condivisione con l'Amministrazione Comunale di strategie e azioni da trasmettere alla cittadinanza per incrementarne il grado di partecipazione alla vita pubblica e di civile convivenza (es. promozione dell'associazionismo, comportamenti positivi verso la città e le strutture pubbliche, condivisione dei principi di legalità e correttezza, contrasto all'illegalità, rispetto delle persone ed in particolare delle donne e dei bambini all'interno delle famiglie e al di fuori del contesto familiare, ecc.).

2.2 La Consulta si compone di non più di dieci membri eletti a suffragio diretto con voto libero e segreto tra i cittadini stranieri residenti nel Comune di Abano Terme.

Articolo 3 - Elezione dei rappresentanti

3.1 Il Sindaco indice le elezioni e ne dà avviso agli elettori con manifesto da pubblicarsi all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici indicando il giorno, l'ubicazione e gli orari di apertura del seggio. I manifesti elettorali dovranno essere affissi almeno 45 giorni prima della data fissata per le elezioni.

3.2. Tra la data del decreto di indizione delle elezioni e quella fissata per il loro svolgimento devono intercorrere almeno 60 giorni. Il decreto è affisso all'Albo pretorio lo stesso giorno della sua adozione.

3.3 All'elezione della Consulta partecipano le persone che, alla data di pubblicazione dell'avviso con cui si indicano le elezioni sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Anagrafe dei residenti del Comune di Abano Terme;
- b) compimento dei 18 anni di età non oltre la data fissata per le elezioni;
- c) non essere incorsi in una delle cause escludenti il diritto di elettorato attivo ai sensi della normativa vigente per le elezioni del Consiglio Comunale.

3.4 Sono eleggibili in qualità di membri della Consulta coloro che, alla data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere iscritti all'Anagrafe del Comune di Abano Terme da almeno un anno;
- b) non trovarsi in alcuna delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni;
- c) di non trovarsi in alcune delle condizioni di cui all'art. 15, comma 1, Legge 19.03.1990 n. 55 e successive modificazioni;
- d) non sono membri di altri organismi consultivi in materia di immigrazione costituiti da altri Comuni o Province italiane.

3.5 L'esistenza dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo va comprovata contestualmente alla dichiarazione di accettazione della candidatura.

3.6 L'esistenza delle condizioni previste dall'art. 3.3 lettera c) e dall'art. 3.4 lettere b) e c) sono verificati d'ufficio.

3.7 La perdita ovvero il non possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 3.4 da parte dell'eletto comporta la sua decadenza dalla carica di membro della Consulta.

Articolo 4 - Presentazione candidature

4.1 Ogni candidatura (o lista di candidati) deve essere sottoscritta da almeno 4 persone aventi i requisiti di cui all'art 3.3.

4.2 Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura o lista .

4.3 I candidati possono raccogliersi in liste omogenee per area geografica o culturale che devono essere indicate all'atto della presentazione della candidatura.

4.4 In base al principio delle pari opportunità si auspica siano rappresentati nella Consulta entrambi i generi.

4.5 Il candidato deposita la sua scheda personale, secondo il modello predisposto dall'Ufficio, ed un simbolo da associare al suo cognome e nome: nella scheda devono essere indicati il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, la nazionalità e la residenza del candidato, in caratteri latini.

4.6 Nel caso di una lista di candidati la scheda di cui al precedente punto 4.5 va presentata da ciascun candidato inserito nella lista.

Articolo 5 - Sottoscrizione delle candidature

5.1 I sottoscrittori, devono presentarsi in orario di ufficio dal lunedì al venerdì entro il termine fissato per il deposito delle candidature, per apporre la firma in calce alla scheda del candidato prescelto.

5.2 L'Ufficio presso il quale le candidature devono essere depositate e le firme apposte ed il termine di presentazione verranno adeguatamente pubblicizzati e tempestivamente comunicati alla cittadinanza in generale.

5.3 Tale periodo dovrà essere di due settimane intere.

Articolo 6 - Candidature minime per poter procedere alle elezioni

6.1 Se nel periodo indicato non vengono depositate e sottoscritte almeno 10 candidature di cittadini stranieri appartenenti alle aree geografiche/culturali non comunitarie (Africa, Asia/Americhe, Europa non comunitaria), vengono riaperti i termini di presentazione, indicando le nuove date.

6.2 A seguito della riapertura dei termini, è possibile procedere alle elezioni se viene raggiunta la condizione prevista al precedente art. 6.1.

6.3 Se anche con la riapertura dei termini non viene raggiunto il numero minimo di candidature previsto al precedente punto 6.1, le elezioni non possono aver luogo. È facoltà della Amministrazione Comunale riproporre decorsi sei mesi dalla scadenza dell'ultimo termine di cui sopra.

Articolo 7 - Suddivisione dei seggi

7.1 I cittadini stranieri di uno stesso Stato, residenti nel Comune di Abano Terme, sulla base delle risultanze anagrafiche e delle opportunità di rappresentanza in altre elezioni, sono suddivisi in tre aree geografiche/culturali a cui spettano proporzionalmente i rispettivi seggi secondo la seguente articolazione e fino al raggiungimento dei 10 seggi complessivi:

AFRICA: 3 seggi;

ASIA/AMERICHE: 1 seggio;

EUROPA NON COMUNITARIA: 4 seggi;

EUROPA COMUNITARIA E APOLIDI: 2 seggi.

7.2 Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, e comunque con almeno 1 preferenza, fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare all'area geografica/culturale.

7.3 Qualora in sede di attribuzione dei seggi un'area non ottenga preferenze, i seggi spettanti a tale area verranno ripartiti in modo proporzionale tra quelle che hanno ottenuto

preferenze fino al raggiungimento dei 10 seggi complessivamente disponibili fatto salvo quanto previsto al precedente art. 4.4.

Articolo 8 - Commissione Elettorale

8.1 È istituita la Commissione Elettorale formata da 3 Consiglieri Comunali (due di maggioranza e uno di minoranza), uno dei quali svolgerà le funzioni di Presidente, dal Segretario Generale del Comune di Abano Terme o suo delegato e dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale.

8.2 La Commissione Elettorale svolge i seguenti compiti:

- a) decide sui casi dubbi;
- b) decide in merito all'ammissione delle candidature e delle liste;
- c) risolve le possibili controversie inerenti il procedimento elettorale;
- d) proclama gli eletti.

Articolo 9 - Giornata di voto e composizione dell'Ufficio Elettorale di sezione

9.1 Le operazioni elettorali si svolgono nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso elettorale e sui manifesti elettorali, e durano un solo giorno dalle ore 8 alle ore 20.

9.2 La sezione elettorale è insediata in un edificio pubblico allo scopo individuato. L'Ufficio Elettorale di sezione è composto da un presidente, da 2 scrutatori designati dalla Commissione elettorale.

9.3 Uno dei due scrutatori designato dal presidente assumerà le funzioni Segretario.

Articolo 10 - Accesso al voto

10.1 Ogni elettore riceve al suo domicilio l'avviso elettorale in più lingue con le indicazioni e le spiegazioni circa le modalità di voto.

10.2 Per votare l'elettore deve presentarsi al seggio con la comunicazione di ammissione al voto e con un documento di riconoscimento in corso di validità.

10.3 L'Ufficio Elettorale di sezione disporrà dell'elenco degli elettori aventi diritto.

10.4 Dopo che l'elettore avrà votato lo scrutatore apporrà la dicitura "HA VOTATO" e la propria firma in corrispondenza del nominativo stesso prendendo nota degli estremi del documento di riconoscimento.

Articolo 11 - Individuazione dei candidati

11.1 Per ogni Paese o Area geografica/culturale vi sarà una distinta scheda elettorale con indicati i candidati relativi in ordine alfabetico. Per ogni candidato viene indicato il cognome, il nome, e la nazionalità; gli stessi vengono scritti in caratteri latini.

11.2 A fianco di ogni nome (o lista di nomi) viene raffigurato l'eventuale simbolo prescelto dal/dai candidato/i al momento del deposito della candidatura.

Articolo 12 - Espressione di voto

12.1 Ogni elettore può votare per un solo candidato del proprio Paese o Area, apponendo un segno di croce sul nome o sulla lista (o sull'eventuale simbolo della lista).

Articolo 13 - Annullamento del voto

13.1 Ogni scheda elettorale contenente più di una preferenza o segni di riconoscimento viene annullata. Vengono altresì annullate le schede da cui non può essere desunta la volontà dell'elettore.

Articolo 14 - Spoglio delle schede

14.1 L'Ufficio Elettorale, dopo la chiusura della stessa, procederà immediatamente allo spoglio delle schede, trasmettendo i risultati e le schede alla Commissione elettorale.

Articolo 15 - Durata in carica degli eletti

15.1 La durata in carica dei componenti della Consulta coincide con la durata in carica del Sindaco e del Consiglio Comunale.

15.2 Alla scadenza di cui al precedente punto, la Consulta resta comunque in carica fino all'effettuazione della nuova elezione.

Articolo 16 - Funzionamento della Consulta

16.1 I componenti la Consulta stabiliranno autonomamente le regole di funzionamento della stessa dandone comunicazione al Sindaco.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 24.11.2008